

COMM. TRIB. PROVINCIALE PAVIA - 28/01/2012

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con il ricorso in questione il contribuente ricorre avverso 6 intimazioni di pagamento relative ad altrettante cartelle di pagamento per i seguenti motivi.

- a) negli atti non è contenuta la rituale relata di notifica.
- b) la notifica è stata effettuata a mezzo posta senza l'ausilio dei soggetti competenti individuati dalla legge.
- e) le sei intimazioni sono state inoltrate per posta con una sola busta.

Il ricorrente nega di aver ricevuto la notifica di 5 cartelle e la sesta è stata trasmessa attraverso il servizio postale con i vizi sopra richiamati.

Concludeva come in epigrafe.

Con memoria depositata il 16/09/2011, si fa presente che la declaratoria di nullità degli atti precedenti comporta automaticamente la caducazione anche delle ingiunzioni di pagamento ora oggetto di ricorso.

Inoltre si ribadiscono le eccezioni in ordine alle modalità di effettuazione delle notifiche a mezzo posta.

Infine si chiede la dichiarazione di nullità, per la accertata invalidità (in forza della sentenza definitiva n. 92/02/2010 della sez. n.2 della CTR di Milano) dell'iter procedimentale che ha portato alla emanazione delle intimazioni degli atti in questione.

Equitalia Esatri spa, con la costituzione in giudizio, con riferimento alle contestazioni avversarie relative alla notificazione delle cartelle di pagamento in oggetto, rileva la violazione di bis in idem, poiché la CTP di Milano (sent. 121 del 5/5/2008) ha dato atto della regolarità della notifica delle cartelle e che nella sentenza citata della CTR di Milano non è stato chiamato in causa l'Ente impositore, nei cui confronti quindi non ha effetto. Con riferimento alle modalità di notifica a mezzo posta ex art.26 DPR 602/73 delle intimazioni di pagamento sub iudice, fa presente che il Legislatore ha previsto una disciplina diversa da quella ordinaria, prevedendo che la notificazione si esegua, e quindi avvenga ritualmente con l'inoltro di raccomandata a mezzo posta.

In ogni caso l'eventuale vizio di forma è sanato per il raggiungimento dello scopo ex art. 156 cpc, avendo controparte impugnato in termini le intimazioni di pagamento. Concludeva come in epigrafe.

All'udienza fissata per la discussione, subito dopo l'esposizione del Relatore, la Commissione deliberava nel segreto della Camera di Consiglio, riservando il deposito della sentenza.

MOTIVI DELLA DECISIONE

La regolarità della notifica delle cartelle di pagamento in questione è già stata confermata dalla sentenza della CTP di Milano n.121 del 5/5/2008 e pertanto non può essere oggetto di giudizio nella presente vertenza.

Per quanto attiene la invocata irregolarità delle notifiche delle intimazioni di pagamento, questa Commissione rileva che la procedura adottata dall'Agente della Riscossione e cioè la notifica a mezzo posta di cui alla legge 890/1982, con l'invio di raccomandata con avviso di ricevimento è consentita dall'art.26 del DPR 602/73.

In ogni caso ogni eventuale vizio di notifica è di fatto sanato per il raggiungimento dello scopo ex art. 156 c.p.c.

Esistono giustificati motivi per la compensazione delle spese legali.

P.Q.M.

La Commissione rigetta il ricorso. Spese compensate.